



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 1

IL 17 ottobre 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 5 ottobre 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 25/9/2023, pervenuto in data 26/9/2023, prot. n.514, della Rugby Petrarca SRL SD, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. Alessandro Banzato, e della Rugby Rovigo Delta SRL SSD, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Sig. Francesco Zambelli, rappresentate e difese dagli Avv.ti Federico Cogo e Fulvio Lorigiola, giusto mandato in calce al medesimo reclamo, e successiva integrazione dei motivi pervenuti in data 28/9/2023, prot. n.515, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 20 settembre 2023, Comunicato Amichevole/01/GS, pubblicato in data 21/9/2023, con cui, in relazione alla partita amichevole disputata in data 15/9/2023, Rugby Rovigo Delta SRL SSD v Rugby Petrarca SRL SD, ha inflitto le seguenti sanzioni a carico:

a) dei giocatori della Rugby Rovigo Delta SRL SSD qui di seguito indicati:

- ATKINS JACOB SIMON, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- BACCHETTI ANDREA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- BASSIN FILIPPO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- BOSCOLO JACOPO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CASADO SANDRI LAUTARO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CHILLON ALBERTO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- COSI DUCCIO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- DELLA SALA ANDREA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- DIEDERICH FACUNDO, espulso al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. k), (pugni), del Regolamento di Giustizia, tre settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 08/10/2023 compresi);
- DOGLIANI IGNACIO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- FERRARO EDOARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- FERRO MATTEO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- GARDINALE DAVIDE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01 lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- GIULIAN ENRICO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- LECCIOLI EMANUELE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazions art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- LUBIAN EDOARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- MEGGIATO MATTEO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- MOSCARDI MATTEO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- MUNRO KEEGAN DAVID, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- ORTIS SAMUELE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- POMARO NICOLA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/9/2023 al 24/9/2023 compresi);
- QUAGLIO NICOLA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- SARTO LEONARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- SIRONI STEFANO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- STEOLO PAOLO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- SWANEPOEL JACOBUS CHRISTOFFEL ENTIE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- UNCINI PAOLO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- VACCARI FLAVIO PIO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- VISENTIN ANDREA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
 - WALSH MITCHELL ROBERT, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- b) dei giocatori della Rugby Petrarca SRL SD qui di seguito indicati:
- BELLINI MATTIA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
 - BIZZOTTO VALERIO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
 - BONFIGLIO GIACOMO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
 - BOREAN DAMIANO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
 - BOTTURI JACOPO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- BROGGIN MARCO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- BRUGNARA RICCARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CAPUTO JOSEPH TERRENCE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CASOLARI NARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CITTON LORENZO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- COPPO TOMMASO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- CUGINI TOMMASO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- D'AMICO NICOLO', segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- DE MASI ANDREA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- DESTRO SAMUELE ROMEO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- ESPOSITO ANGELO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- FIORITI ALESSANDRO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- FOU PAMA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- GALLETTO DIEGO SEBASTIAN, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- GOLDIN DAVIDE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- LUUS LUHANDRE MARIUS, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- LYLE SCOTT CAMERON, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- MARCHETTI FILIPPO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- MINOZZI ALESSANDRO LUKE, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- MONTILLA TOMAS, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- NAVARRA EDOARDO MARIA FRANCESCO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- PANUNZI MATTEOMARIA, espulso al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. k), (pugni), del Regolamento di Giustizia, tre settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 08/10/2023 compresi);
- QUARANTA BERNARDO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- SCAGNOLARI GIOVANNI, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- TEBALDI TITO, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- TROTTA ANDREA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- VUNISA SAMUELA NEWA, segnalato dall'arbitro al 37° minuto del 2° tempo, infrazione art. 27/01, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, una settimana di squalifica, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi).

FAT T O

Con il reclamo *de quo* le società Rugby Petrarca e Rugby Rovigo Delta hanno impugnato le sanzioni irrogate con il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale in epigrafe nei confronti di tutti i n.62 giocatori indicati nei fogli gara predisposti dalle due società reclamanti per la gara amichevole disputatasi allo stadio Battaglini di Rovigo il 15/9/2023, che era stato assunto a seguito di quanto avvenuto quasi al termine della predetta gara e che era stato segnalato dall'arbitro nel proprio referto.

In particolare, nel reclamo è evidenziato che nell'episodio che ha determinato il provvedimento impugnato, al di là di quanto sarebbe avvenuto tra il giocatore Sig. Edoardo Ferraro del Rugby Rovigo Delta e il giocatore Sig. Matteomaria Panunzi del Rugby Petrarca, "*nessun atleta colpisce altro giocatore*", solo alcuni intervengono, si trattengono, si spingono e si separano e, quindi, gran parte dei giocatori "*è rimasta nell'occasione del tutto estranea a quanto stava accadendo*".

Le società reclamanti hanno eccepito anche che, ad eccezione dei casi espressamente previsti del Regolamento di Giustizia, peraltro solo con riferimento agli affiliati e non ai tesserati (art. 30), non si applica la "responsabilità oggettiva" e, quindi, non si può sanzionare un giocatore solo perché si trovava in campo, e che il provvedimento impugnato, comunque, incide per il futuro riguardo all'applicazione della "recidiva" di cui all'art. 15 dello stesso Regolamento, con le conseguenti maggiorazioni di pena nei confronti dei giocatori sanzionati.

Le medesime società, inoltre, hanno dedotto che la norma che è stata applicata nel caso di specie, l'art. 27, comma 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia, che sanziona fino a sei settimane



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

il tesserato che commette *“qualsiasi atto contrario allo spirito del gioco”*, sarebbe una cosiddetta norma *“in bianco”*, in quanto il precetto è indeterminato ed è rimesso alla valutazione degli ufficiali di gara, ma che, comunque, non può considerarsi un atto contrario allo spirito del gioco e, quindi, non è sanzionabile, quel comportamento che non è da ritenersi lesivo in linea generale ed ontologicamente corretto secondo la disciplina del vigente Regolamento di Gioco.

Le società Rugby Petrarca e a Rugby Rovigo Delta, pertanto, dopo aver rilevato che *“la mancata determinazione degli atleti concretamente responsabili, in astratto, dell’atto contrario allo spirito del gioco determina ex se la illegittimità della sanzione irrogata”* concludevano chiedendo a questa Corte di *“annullare e/o riformare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale comunicata in data 21 settembre 2023 con cui, nell’ambito dell’incontro amichevole Rugby Rovigo – Petrarca Rugby, svoltosi a Rovigo il 15 settembre 2023, sono stati squalificati n.30 atleti della Società Rugby Rovigo e n.32 della atleti della Società Rugby Petrarca”*.

In via istruttoria, era depositata una prova filmata dell’episodio oggetto di impugnazione, con istanza di visionarla, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, ed era richiesta una copia del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61, comma 4, dello stesso Regolamento, che era trasmessa in data 26/9/2023 dalla segretaria di questa Corte ai difensori delle società reclamanti.

Successivamente, in data 28/9/2023, era depositata una memoria con motivi integrativi del reclamo, nella quale le società reclamanti, sulla base del testo del referto arbitrale ricevuto, ribadivano la fondatezza della propria impugnazione in ragione dell’assenza di individuazione di giocatori responsabili di comportamenti punibili *ex art. 27, comma 1, lett. x)*, del Regolamento di Giustizia, ad eccezione dei Sigg.ri Ferraro e Panunzi, sanzionati ai sensi della lett. k), dello stesso articolo e, quindi, insistevano per l’accoglimento del reclamo.

Inoltre, in via istruttoria, alla luce di quanto riportato nel referto, i difensori rinunciavano alla produzione del video in quanto il caso di specie non sarebbe stato compreso tra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 41 del Regolamento di Giustizia.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 29/09/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 5/10/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 5 ottobre 2023 comparivano da remoto i difensori delle società reclamanti, gli Avv.ti Federico Cogo e Fulvio Lorigiola, e il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Pennisi dichiarava che in ragione delle prove in atti, il referto arbitrale e il video prodotto, riteneva parzialmente fondato il reclamo e, quindi, chiedeva: il rigetto del reclamo e la conferma delle squalifiche per i due giocatori sanzionati per la violazione dell'art. 27, comma 1, lett. k), (pugni), del Regolamento di Giustizia, e per i giocatori risultanti dal video prodotto con i numeri di maglia nn.1, 2, 3, 10, 17, 19 e 24 del Rugby Petrarca, e uno con pettorina gialla, identificato come Sig. Tito Tebaldi, sempre del Rugby Petrarca, e con i numeri di maglia nn.8, 14, 19, e 23 del Rugby Rovigo Delta, tutti sanzionati per la violazione art. 27, comma 1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), dello stesso Regolamento; l'accoglimento del reclamo per quanto riguardava le squalifiche irrogate a tutti gli altri giocatori sanzionati nel provvedimento impugnato.

I difensori delle società reclamanti illustravano il reclamo e i motivi integrativi e ribadivano la rinuncia alla prova video prodotta.

A questo punto la Corte si riuniva in camera di consiglio per decidere sull'ammissione della prova video e, all'esito, comunicava alle parti la decisione che avrebbe proceduto all'esame del video per i motivi che saranno spiegati in parte motiva.

Il Procuratore Federale concordava con la decisione della Corte, mentre gli Avv.ti Cogo e Lorigiola ne prendevano atto e concludevano insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita a avere visionato la prova filmata, decideva riservandosi il deposito della decisione all'esito dell'esatta individuazione dei giocatori presenti in campo al momento dell'episodio oggetto di reclamo, in quanto era stato rilevato che l'elenco giocatori del Rugby Petrarca per la gara *de qua* riportava alcuni numeri di maglia doppi e, pertanto, emetteva



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ordinanza, inviata in data 5/10/2023, per richiedere alle società reclamanti di comunicare entro il 10/10/2023 i nominativi di detti giocatori, riservandosi all'esito ogni provvedimento, incluso il deposito della decisione.

L'Avv. Fulvio Lorigiola con Pec in data 9/10/2023 comunicava i nominativi richiesti.

Nelle more del deposito della decisione l'Avv. Lorigiola e l'Avv. Cogo depositavano ulteriori note illustrative e note a commento del reclamo in atti.

La Corte, quindi, decide.

MOTIVI

In primo luogo, il Collegio rileva che le ultime due memorie depositate dalle società reclamanti dopo la presa in decisione del reclamo e avere adempiuto alla richiesta di informazioni contenute nell'ordinanza della Corte riguardo ai nominativi dei giocatori presenti in campo al momento dell'episodio di cui è reclamo sono da considerarsi inammissibili.

Ciò posto, prima di esaminare nel merito il reclamo, la Corte ritiene di verificare le prove in atti sull'episodio oggetto di impugnazione.

Preliminarmente, il Collegio esamina, quale prova privilegiata per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale.

Sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Dario Merli nel proprio referto ha scritto: *"Al 76' del secondo tempo, il giocatore n.15 ROVIGO, DIEDERICH FACUNDO (tess.n.766398), dopo aver partecipato a una ruck tra i 10 m avversari e la linea di metà campo ed a circa 5 m dalla linea di touch (lato sinistro del campo ove si trovano le panchine), prendeva il pallone e ripartiva. Il giocatore n.21 PET, PANUNZI MATTEOMARIA, (tess.n.265737), che aveva cercato poco prima di effettuare una contro-ruck sul 15 ROV, sollevava a quest'ultimo la gamba mentre un suo compagno del PET stava completando l'azione di placcaggio. Si univa a sostegno del 15 ROV, un altro suo compagno di squadra. Pertanto, completato il placcaggio, il gruppo composto dai 4 giocatori (2 del PET e 2 del ROV) finiva a terra oltre la linea di touch.*

A questo punto, rilevavo che il 15 ROV, incastrato sotto gli altri giocatori a terra si divincolava e, liberato il braccio sinistro, si dava lo slancio per colpire a terra il giocatore n.21 PET, assestandogli



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

un primo pugno allo stomaco. In risposta, 21 PET tentava di ripararsi, allontanando 15 ROV con le mani sulla faccia e tenendolo per i capelli. Ciononostante, 15 ROV liberava anche il braccio destro e colpiva deliberatamente con forza ed in posizione dominante con un secondo pugno diritto in volto 21 PET a terra. Infine, colpiva nuovamente 21 PET una terza volta, raggiungendolo al volto, ma senza riuscire ad imprimere grande forza poiché si era sbilanciato su un fianco dopo avere sferrato il secondo pugno.

A questo punto iniziavano ad intervenire i giocatori circostanti di entrambe le squadre e scoppiava una baruffa generale in cui venivano coinvolti gran parte dei giocatori in campo ed alcuni delle panchine, che iniziavano a spintonarsi e strattonarsi, tenendosi talvolta per i rispettivi colletti, ma senza che il team arbitrale rilevasse momentaneamente altre azioni di antigiooco violento.

Mentre si stavano finalmente acquietando gli animi, il giocatore n.21 PET, dopo avere oltrepassato alcuni piccoli gruppi di giocatori misti, cercava nuovamente il suo avversario 15 ROV. Arrivando da lontano camminando e raggiunto 15 ROV, nonostante fosse diviso da questi da almeno 2 giocatori che si frapponevano a loro, 21 PET sferrava un pugno da distanza, colpendo 15 ROV sullo slancio al volto di striscio nella zona dello zigomo sinistro. I due venivano poi definitivamente allontanati dai compagni di squadra. Terminati gli ultimi dissidi ed allontanate le due squadre, sanzionavo entrambi i giocatori con un CR”.

Appare evidente che dal referto risultano individuati come responsabili della violazione dell'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, che sanziona coloro che colpiscono un avversario con un pugno, il giocatore n.15 del Rugby Rovigo Delta, Sig. Facundo Diederich, e il giocatore n.21 del Rugby Petrarca, Sig. Matteomaria Panunzi.

Per la completa disamina del reclamo e ai fini della decisione, il Collegio ritiene di potere utilizzare il documento filmato prodotto in atti contenente le immagini dell'episodio oggetto di impugnazione, che offre piena garanzia tecnica e documentale.

Al riguardo, in primo luogo, il Collegio osserva che la prova è stata depositata dalle società reclamanti e che la stessa non può essere autonomamente rinunciata dalle medesime società, in ragione di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile al quale occorre fare



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

riferimento in carenza di una espressa previsione del Regolamento di Giustizia, come stabilito dal comma 6, dell'art. 40, che dispone che *"Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile..."*.

Sul punto, quindi, occorre considerare l'art. 245 c.p.c., che disciplina l'ordinanza che ammette la prova nel processo civile, dal cui contenuto si evince che la rinuncia unilaterale alla prova non è sufficiente ad escluderla dal processo per il principio dell'acquisizione processuale, in base al quale l'elemento di prova, una volta introdotto nel processo, rimane definitivamente acquisito alla causa e può essere utilizzato sia dalla controparte che dal giudice a meno che questi non aderiscano alla rinuncia.

Nel presente procedimento, né questa Corte, né il Procuratore Federale, hanno inteso aderire in camera di consiglio alla rinuncia alla prova formulata delle società reclamanti e, quindi, il video rimane acquisito agli atti.

Per quanto concerne la sua utilizzabilità, il Collegio rileva che, come in precedenza precisato, il referto arbitrale indica quali giocatori espulsi a causa dei pugni con cui si sono colpiti, il giocatore n. 15 del Rugby Rovigo Delta, Sig. Facundo Diederich, e il giocatore n.21 del Rugby Petrarca, Sig. Matteomaria Panunzi, e detti giocatori sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo; nel reclamo, invece, si indica diversamente come uno dei due responsabili della violazione in parola il giocatore Sig. Edoardo Ferraro del Rugby Rovigo Delta, mentre si conferma il giocatore Sig. Matteomaria Panunzi del Rugby Petrarca.

Appare evidente, pertanto, che si ha l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia che consente l'utilizzo della prova video quando questa sia idonea a dimostrare che nel referto sia indicato quale espulso persona diversa da quella che ha commesso il fatto.

Inoltre, in ragione di quanto segnalato dall'arbitro nello stesso referto, il Giudice Sportivo ha ritenuto di squalificare indistintamente tutti i giocatori presenti alla partita, sanzionando, quindi, anche giocatori che non avevano commesso infrazioni, considerato che nel referto è precisato che alla "baruffa" vi avevano partecipato giocatori di entrambe le squadre, ma non



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

tutti, in quanto erano *“coinvolti gran parte dei giocatori in campo ed alcuni delle panchine”* e, pertanto, anche in questo caso, sono stati evidentemente sanzionati anche giocatori diversi e ulteriori rispetto a coloro che avevano effettivamente commesso l'infrazione.

Il Collegio, infine, osserva che nel referto è precisato che si verificava una *“baruffa”*, *“ma senza che il team arbitrale rilevasse momentaneamente altre azioni di antigioco violento”*, e, ad avviso dello stesso Collegio, detta precisazione sta ad indicare che gli ufficiali di gara non rilevavano in quel momento altri fatti violenti, implicitamente non escludendo che altri fatti violenti potevano essere stati commessi prima o dopo il formarsi della *“baruffa”*, come in effetti avvenuto, risultando rilevato e refertato dopo la baruffa il solo pugno dato dal Sig. Panunzi al Sig. Diederich.

Si ritiene, quindi, che vi sia anche il presupposto di cui alla lett. b) del predetto art. 41, che consente la visione della prova video, quando riguarda fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara, come avvenuto in questa fattispecie.

A seguito della visione del filmato depositato, risulta confermato che i Sigg.ri Facundo Diederich e Matteomaria Panunzi, correttamente indicati nel referto, sono responsabili di avere colpito un avversario al volto con almeno un pugno e, quindi, avendo realizzato la fattispecie di cui all'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, la sanzione irrogata risulta giustificata nei loro confronti, anche se sarebbe stato opportuno considerare nella rispettiva quantificazione da parte del Giudice Sportivo il maggiore numero e incisività dei pugni inferti dal Sig. Diederich.

Per quanto concerne gli altri giocatori, è opportuno premettere che la violazione a loro ascritta, un atto contrario allo spirito del gioco, come correttamente dedotto dalle società reclamanti, riguarda una fattispecie prevista da una norma *“in bianco”*, nella quale la sanzione è indicata, mentre il precetto è indeterminato ed è rimesso alla valutazione degli ufficiali di gara, in occasione della partita, o dei giudici sportivi, nella valutazione dei fatti e nell'applicazione della sanzione a conclusione di un procedimento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nel caso di specie, dalla visione del filmato in atti, risulta che se la gran parte dei giocatori non ha partecipato alla "baruffa" e alcuni si sono attivamente prodigati affinché tutto si concludesse in breve e senza degenerazioni, altri, invece, sia arrivando da lontano per aggiungersi alla "baruffa", sia gettandosi nella mischia, sia anche portando colpi, seppure non particolarmente violenti, con il loro comportamento hanno evidentemente mancato di disciplina e autocontrollo e, di conseguenza, determinato il serio rischio che la situazione generale potesse deflagrare ulteriormente.

In particolare, precisando che i nominativi dei nn.2, 10 e 19 del Petrarca Rugby presenti sul campo al momento dell'episodio riportato dal filmato sono stati individuati su indicazione della stessa società, sono stati rilevati questi giocatori: il n.8 Sig. Sandri Lautaro Casado e il n.21 Sig. Duccio Così della Rugby Rovigo Delta SRL SSD; il n.1 Sig. Damiano Borean, il n.2 Sig. Tommaso Cugini, il n.10 Sig. Samuele Romeo Destro, il n.17 Sig. Tomas Montilla, il n.19 Sig. Alessandro Luke Minozzi e il n.21 Sig. Tito Tebaldi della Rugby Petrarca SRL SD.

Il Collegio ritiene che le condotte assunte dei sopraccitati giocatori in occasione dell'episodio di cui è reclamo realizzano un comportamento contrario allo spirito del gioco, che deve essere improntato oltre che alla solidarietà e al rispetto dell'avversario, anche al senso della disciplina e all'autocontrollo.

Al riguardo, è opportuno precisare, quindi, che anche comportamenti non violenti, o non materialmente lesivi, ma contrari allo spirito del gioco, in quanto palesemente incompatibili con il senso della disciplina e dell'autocontrollo, siano sanzionabili in ragione della disposizione prevista dal Regolamento di Giustizia.

La Corte, pertanto, ritiene che nella fattispecie concreta ricorrano esclusivamente nei loro confronti gli elementi per la conferma della squalifica per la violazione dell'art. 27, comma 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia, determinata nel minimo edittale e adeguata al caso di specie, correttamente aggravata per quei giocatori nei cui confronti è stata riscontrata l'applicabilità della recidiva di cui all'art. 15 dello stesso Regolamento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 15, 27/1, lett. a), (pugni), e lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, conferma le squalifiche inflitte nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di cui al Comunicato Amichevole/01/GS nei confronti dei seguenti giocatori:
 - Sig. Duccio Così, giocatore e tesserato della Rugby Rovigo Delta SRL SSD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
 - Sig. Facundo Diederich, giocatore e tesserato della Rugby Rovigo Delta SRL SSD, tre settimane di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. k), (pugni), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 08/10/2023 compresi);
 - Sig. Casado Sandri Lautaro, giocatore e tesserato della Rugby Rovigo Delta SRL SSD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
 - Sig. Damiano Borean, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
 - Sig. Tommaso Cugini, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
 - Sig. Samuela Romeo Destro, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- Sig. Alessandro Luke Minozzi, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- Sig. Tomas Montilla, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 24/09/2023 compresi);
- Sig. Matteomaria Panunzi, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, tre settimane di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. k), (pugni), del Regolamento di Giustizia, (dal 18/09/2023 al 08/10/2023 compresi);
- Sig. Tito Tebaldi, giocatore e tesserato della Rugby Petrarca SRL SD, una settimana di squalifica per la violazione dell'art. 27/1, lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia, inasprita ai sensi dell'art. 15/1 dello stesso Regolamento in due settimane di squalifica (dal 18/09/2023 al 01/10/2023 compresi);
- annulla tutte le altre squalifiche inflitte nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di cui al Comunicato Amichevole/01/GS.
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6-16 ottobre 2023


Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

